



Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

*** COPIA ***

N. 15 del 27/06/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES-

Il giorno 27/06/2013, alle ore 20.30 nella Solita sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DESENZANI GIANNI	SI	FONTANINI NERINA	SI	SPAZIANI PAOLO	SI
DESENZANI ELENA	SI	ASSOLINI ALBERTO	SI	CARLESCHI ELENA	AG
VERSACI DOMENICO	SI	RONCADORI GIOVANNI	SI	TRAMONTI STEFANO	SI
ZANIBONI FLAVIA	SI	TONONI GUIDO	SI	FRANZONI LUCA	SI
CHERUBINI SANDRA	SI	BRESCIANI MARIA GABRIELLA	AG	TRECCANI VALENTINO	SI
BESCHI GIOVANNI	SI	PEDRAZZANI ANGELO	SI	BETTARI NADIA	SI
BELLINI MASSIMILIANO	SI	TAFELLI ANTONIO	SI	BRESCIANI MASSIMO	SI

Totale Presenti **19**

Totali Assenti **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott. PETRINA ANTONIO -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - DESENZANI GIANNI - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/07/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Carpenedolo, li 09/07/2013

F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Carpenedolo, li 19/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. PETRINA ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

Visto in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

Dato atto che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DL 35/2013 che ha stabilito il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Acquisito il favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e commercio Rag. Emanuela Longhi e il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del TUEL D. Lgs 18.08.2000 b. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

Esce il consigliere Treccani

Presenti n. 18 consiglieri

Con 13 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bettari, Spaziani, Tramonti, Franzoni e Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Indi, con separata votazione che ottiene 13 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bettari, Spaziani, Tramonti, Franzoni e Bresciani Massimo) espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
(Gianni Desenzani)

Il Segretario Generale
(dott. Antonio Petrina)

Il Consigliere Anziano
(Elena Desenzani)



COMUNE DI CARPENEDOLO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI -TARES-.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27/06/2013

INDICE

- Art. 1 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**
- Art. 2 Commisurazione del tributo**
- Art. 3 Articolazione della tariffa**
- Art. 4 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 5 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.**
- Art. 6 Soggetto attivo**
- Art. 7 Soggetto passivo**
- Art. 8 Esclusioni**
- Art. 9 Maggiorazione per i servizi indivisibili**
- Art. 10 Tributo provinciale**
- Art. 11 Riduzioni tariffarie**
- Art. 12 Utenti fuori zona di raccolta**
- Art. 13 Riduzioni utenze non domestiche**
- Art. 14 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.**
- Art. 15 Dichiarazione e versamento del tributo**
- Art. 16 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche**
- Art. 17 Funzionario responsabile**
- Art. 18 Accertamento**
- Art. 19 Sanzioni**
- Art. 20 Interessi**
- Art. 21 Rimborsi**
- Art. 21 Contenzioso**
- Art. 23 Somme di modesto ammontare**
- Art. 24 Entrata in vigore e abrogazioni**
- Art. 25 Clausola di adeguamento**
- Art. 26 Disposizione transitoria**

Art. 1 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (vedi allegato A), svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni .
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo, da coprirsi con le entrate tariffarie, e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dallo articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 2 Commisurazione del tributo

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati ai sensi del regolamento di cui al DPR 158/99.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
6. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti nella misura del 53% per le utenze domestiche e nella misura del 47% per quelle non domestiche (sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente). Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. Per i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che conferiscono gli stessi alla piattaforma ecologica, con misurazione puntuale della quantità, la tariffa della sola quota variabile è stabilita con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 4 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, unitamente agli eventuali ospiti, quali colf, badanti ed altri, dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi. Per i soggetti non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti e per gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE il numero dei componenti è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base dei seguenti parametri:

- sino a 50 mq n. 1 occupante
- da 51 a 90 mq n. 2 occupanti
- da 91 a 120 mq n. 3 occupanti
- da 121 a 140 mq n. 4 occupanti
- da 141 a 200 mq n. 5 occupanti
- per superficie maggiore di 200 mq n. 6 o più occupanti.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ogni attività non domestica è classificata in apposita categoria, in conformità a quanto stabilito dal DPR n. 158 del 1999. Ad ogni attività corrisponde una unica categoria tariffaria.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie è suddivisa in base alla specifica attività. Nel caso di attività distintamente classificate svolte in modo promiscuo nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia oggettivamente individuabile la superficie destinata ad ogni singola attività, l'applicazione della tariffa viene effettuata con riferimento all'attività principale.

3. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle espressamente individuate dal D.P.R. 158/1999 sono collocate nella categoria che presenta analogia avendo riguardo alla qualità ed alla quantità dei rifiuti prodotti, sulle superfici assoggettabili.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

<input type="radio"/> Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<input type="radio"/> Cinematografi e teatri
<input type="radio"/> Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<input type="radio"/> Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
<input type="radio"/> Stabilimenti balneari
<input type="radio"/> Esposizioni, autosaloni

o Alberghi con ristorante
o Alberghi senza ristorante
o Case di cura e riposo
o Ospedali
o Uffici, agenzie, studi professionali
o Banche ed istituti di credito
o Negozi abbigliamento. Calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
o Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
o Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
o antiquariato
o Banchi di mercato beni durevoli
o Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
o Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
o Carrozzeria, autofficina, elettrauto
o Attività industriali con capannoni di produzione
o Attività artigianali di produzione beni specifici
o Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
o Mense, birrerie, amburgherie
o Bar, caffè, pasticceria
o Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
o Plurilicenze alimentari e/o miste
o Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
o Ipermercati di generi misti
o Banchi di mercato genere alimentari
o Discoteche, night club

6. Non sono soggette a tariffa, per la sola quota variabile, le porzioni di superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e del vigente regolamento comunale di igiene urbana; fermo restando l'obbligo di darne comunicazione e produrre, a richiesta, idonea documentazione probatoria dell'avvenuto conferimento (copia dei contratti di smaltimento rilasciati dalla ditta smaltitrice e annualmente copia della Dichiarazione Ambientale MUD).

7. Per le utenze non domestiche che smaltiscono i rifiuti direttamente alla piattaforma ecologica, la quota variabile è calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti, come stabilito da apposita deliberazione.

8. Non sono assoggettate, per la sola quota variabile, le aree produttive delle attività industriali ed artigianali che provvedono direttamente allo smaltimento dei soli rifiuti assimilabili mediante ditta autorizzata, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione e produrre, a richiesta, idonea documentazione probatoria dell'avvenuto conferimento (copia dei contratti di smaltimento rilasciati dalla ditta smaltitrice e annualmente copia della Dichiarazione Ambientale MUD).

Art. 6 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani a decorrere dal giorno di occupazione/detenzione degli stessi e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse e al proprietario in caso di locazione di unità abitate ai sensi dei commi 3 dell'art 14 DL 201/11 convertito dalla legge 214/11.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

- locali tecnici, locali caldaia, celle frigorifere, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
- balconi, portici e terrazze scoperte;
- le unità immobiliari adibite ad abitazioni che risultino non utilizzate, chiuse, prive di arredi ed allacci ai servizi pubblici; l'esclusione può essere richiesta mediante autocertificazione corredata da documentazione probatoria e fotografica dei locali;
- le aree scoperte delle utenze domestiche;
- le aree scoperte delle utenze non domestiche costituenti accessori o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

2. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è a titolo esemplificativo e per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 9 Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dell'articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il pagamento della maggiorazione statale, ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. c, del D.L. 35/2013 va effettuato direttamente allo Stato contestualmente all'ultima rata.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 10 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo -9.

Art. 11 Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 30 per cento nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad **uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. È applicata la riduzione del 60% per la sola parte variabile ai locali ed aree utilizzati dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Casa di Riposo e da Aziende Speciali e ai locali e le aree ad uso scolastico.

4. È applicata la riduzione del 80% per la sola parte variabile ai locali e alle aree utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Parrocchia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Carpenedolo.

Art. 12 Utenti fuori zona di raccolta

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto nella misura del 60% (sessanta per cento) della parte variabile della tariffa. Si considera fuori zona servita l'utente che dista più di metri 300 dal più vicino punto di raccolta, da calcolarsi a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private.

Art. 13 Riduzioni utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10 % della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, ed è calcolata in base al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del D.P.R. 158/1999 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, allegando la documentazione probatoria. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 14 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.

Art. 15 Dichiarazione e versamento del tributo

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, è valida anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 30 giorni dall'evento, unitamente a planimetria catastale.

2. La cessazione dell'uso dei locali ha efficacia dal giorno successivo alla data della denuncia di variazione, come da modulistica predisposta. Nel caso di denuncia tardiva la cessazione ha effetto dal giorno di presentazione, salvo dimostrazione dell'eventuale occupazione da parte di altri soggetti o inoltro di documentazione probatoria.

3. Il versamento del tributo tares e della maggiorazione e' effettuato secondo le disposizioni stabilite con decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento, anche con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, come prescritto dall'art. 10, c. 3, lett. b, del D.L. 35/2013.

Il versamento del tares, della maggiorazione e del tributo provinciale e' effettuato in due rate scadenti nei mesi di settembre, e novembre, E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.

4. Per il solo anno 2013, il versamento, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, avverrà con modalità/scadenze diverse stabilite in apposito atto deliberativo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 19, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, una rateazione dell'importo dovuto sino ad un massimo di 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 20. il richiedente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e l'importo ancora dovuto diviene immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

La richiesta motivata di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine per il versamento del tributo.

Art. 16 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq occupati.

Art. 17 Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 18 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, tramite raccomandata, pec o altro strumento previsto dalla legge, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, una rateazione dell'importo dovuto sino ad un massimo di 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 20. Il richiedente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e l'importo ancora dovuto diviene immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

La richiesta motivata di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine per il versamento del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 19 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art 14 commi 39-44 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Al versamento tardivo effettuato entro il quattordicesimo giorno si applica la sanzione pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
- omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 20 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, compatibilmente all'approvazione del Bilancio.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.
3. Sono escluse dalle fattispecie previste dal precedente comma il tributo giornaliero di cui all'articolo 16, per il quale l'importo minimo non soggetto a versamento e rimborso è pari ad € 1,00.

Art. 23 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 214/2011, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 25 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.